

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE DEL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI**  
**PERSONALI**

**ALL'ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE**

**RICHIESTA DI RIESAME EX ART. 309 C.P.P.**

Il sottoscritto Avv. (...) del Foro di (...), con studio in (...), difensore di fiducia, giusta nomina agli atti, del sig. Tizio, nato a (...), il (...), residente in via (...), C.F. (...), persona indagata per il delitto di cui all'art. 378, co. 2 c.p.p. nel procedimento n. (...) RGNR e n. (...) RGGIP iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, con il presente atto propone

**RIESAME**

Ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa in data (...) dal Gip del Tribunale di Napoli, eseguita in data (...), con la quale veniva applicata al sig. Tizio la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti

**MOTIVI**

**1. INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA  
EX ART. 273 C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 378, CO. 2 C.P.**

Con l'ordinanza in oggetto, il Gip del Tribunale di Napoli, interpretando erroneamente il disposto dell'art. 378 c.p., ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e, dunque, che la condotta dell'indagato abbia integrato un aiuto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

Inoltre, ha ritenuto erroneamente sussistente l'obbligo di annotazione della visita svolta dal Sig. Tizio all'interno dei registri ospedalieri.

Occorre, a tal proposito, soffermarsi sulla norma che si presume violata: nello specifico, l'art. 378, co. 2 c.p. che prevede l'ipotesi in cui l'aiuto è

stato prestato in relazione al delitto di cui all'art 416-bis. Il concetto di "aiuto" che la norma indica quale elemento principale della condotta è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza, la quale, in sintesi, ha ritenuto che questo possa assumere forme, mezzi e modi diversi, ma il carattere principale dev'essere la sua idoneità ad eludere le indagini e le ricerche. Ed è proprio questo l'aspetto che necessita di una più attenta analisi.

Inoltre, appare opportuno approfondire anche l'effettivo obbligo di refertazione del medico. Generalmente, a norma dell'art. 334 c.p.p., chi ha l'obbligo del referto, deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza. Il referto deve indicare la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla. Inoltre, deve dare le notizie che servono ad indicare le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Premesso ciò, se è vero che, da un lato, l'art. 365 c.p., impone all'esercente una professione sanitaria l'obbligo di riferire all'Autorità i casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, dall'altro, invece, la medesima norma, al comma 2, pone un limite all'applicabilità di tale obbligo, prevedendo che questa non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

La ratio di tale disposizione risiede nella garanzia di poter far accedere chiunque alle cure mediche e nella salvaguardia del ruolo del medico e della sua funzione sociale.

Appurato ciò, è possibile osservare come la condotta del medico non si possa considerare penalmente rilevante, proprio in quanto esperita nel rispetto dell'art. 365, co. 2 c.p.

In caso contrario, si ammetterebbe che, ogniqualvolta un esercente professioni sanitarie ometta di refertare situazioni analoghe, stia commettendo il delitto di favoreggiamento.

Vieppiù: l'obbligo di referto sussiste solo nei casi in cui le cure da prestare al paziente appaiono derivanti da delitti procedibili d'ufficio, elemento che, nel caso di specie, non risulta.

## **2. INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI DI CUI ALL'ART. 274 C.P.P.**

Si ritengono, altresì, insussistenti le esigenze cautelari alla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura assolutamente gravosa se considerata in relazione al ruolo dell'indagato. Egli, infatti, è un medico specializzato in ortopedia che svolge la propria attività in ospedale pubblico, privo di precedenti penali e senza alcun palese collegamento con la criminalità organizzata.

Non si rinviene, dunque, pericolo di reiterazione del reato, dato che, come sopra esposto, non risulta alcuna fattispecie penalmente rilevante; né di inquinamento probatorio, dato che non vi sono prove effettive suscettibili di alterazione o distruzione; né, tantomeno, di fuga, data la posizione di rilievo che ricopre il medico.

## **3. VIOLAZIONE DELL'ART. 275, CO 3**

In subordine, si osserva come il Gip non si sia interrogato sulla possibilità che tale misura risultasse eccessiva, senza considerare una misura meno gravosa. Infatti, la custodia cautelare in carcere, deve essere utilizzata come ultima possibilità di soddisfacimento delle esigenze cautelari, applicata solo quando le altre misure risultino insufficienti.

Di conseguenza, si ritiene che anche l'applicazione di una misura di minore gravità possa ugualmente garantire le esigenze cautelari, senza, però, incidere eccessivamente sulla vita dell'indagato.

### **PQM**

Il sottoscritto difensore

### **CHIEDE**

- In via principale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., oltre che per l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.;
- In via subordinata, l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.

Data, luogo

Firma